



**COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA**

**REGOLAMENTO INTERNO  
SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**(approvato con delibera di consiglio comunale n.23 del 05/07/2017)**

- Art. 1** Norme generali - oggetto e finalità.
- Art. 2** Norme di riferimento.
- Art. 3** Sede delle adunanze e comportamento del pubblico.
- Art. 4** Pubblicità delle adunanze.
- Art. 5** Modalità di convocazione adunanze.
- Art. 6** Prima seduta.
- Art. 7** Il Presidente del Consiglio Comunale.
- Art. 8** Comportamento dei Consiglieri e ordine della discussione.
- Art. 9** Numero legale.
- Art.10** Costituzione gruppi consiliari.
- Art.11** Il capo gruppo.
- Art.12** Conferenza dei capigruppo.
- Art.13** Situazione patrimoniale.
- Art.14** Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali.
- Art.15** Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti.
- Art.16** Determinazione delle Commissioni.
- Art.17** Funzionamento delle Commissioni.
- Art.18** Commissioni di indagine.
- Art.19** Ammissione di funzioni e consulenti in aula.
- Art.20** votazione e disciplina della verbalizzazione.
- Art.21** Ordine della votazione.
- Art.22** Gli scrutatori.
- Art.23** Approvazione delle deliberazioni.
- Art.24** Proclamazione del risultato della votazione.
- Art.25** Comunicazioni.
- Art.26** Svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- Art.27** Ordine di trattazione degli argomenti e limite degli interventi.
- Art.28** Formazione del verbale.
- Art.29** Gettone di presenza.
- Art.30** Approvazione dei verbali di deliberazione.
- Art.31** Norme finali.

**ART. 1**  
**NORME GENERALI/OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri, così come predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune.
2. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge EE.LL. Regione Sicilia.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento sono adottate dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai sopraddetti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del segretario generale.
5. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.

**ART. 2**  
**NORME DI RIFERIMENTO**

Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93, 46/93 e 35/97 e 11/2015 e loro successive modifiche ed integrazioni, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.

**ART. 3**  
**SEDE DELLE ADUNANZE**  
**E COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio, in accordo con i Capigruppo, si può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, oppure sussistano ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio, lo stesso per i rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio.
4. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
5. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso e non possono essere scritti i nomi dei Consiglieri Comunali nei medesimi eventuali cartelli/striscioni.
6. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tale fine uno di essi è sempre comandato a servizio per le adunanze del Consiglio Comunale e alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio.
7. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai Consiglieri comunali, se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

8. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
9. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutto il pubblico e, risultati vani i richiami del Presidente del Consiglio, può decidere di abbandonare l'aula, dopo aver dichiarata sospesa la riunione che potrà essere ripresa soltanto dopo che il Presidente del Consiglio sarà ritornato in aula. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, con decisione motivata, dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse o la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal vigente regolamento, per il completamento dei lavori.

#### **ART. 4 PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

L'ordine del giorno dell'adunanza è pubblicato all'albo pretorio online del Comune, nello stesso giorno in cui viene inviato ai Consiglieri e vi resta esposto fino al giorno successivo all'adunanza.

#### **ART. 5 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ADUNANZE**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta anche su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri comunali o del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio Comunale deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione spetta al Presidente, unitamente alla redazione dell'ordine del giorno.
4. Per la prima seduta del Consiglio Comunale si rinvia all'art.19 della L.R. n°17/1992 e all'art.43 della L.R. n°26/1993 e ss. mm. ii.
5. Le convocazioni del Consiglio Comunale, sia delle sedute ordinarie che di quelle urgenti, fermo restando il rispetto dei tempi previsti dalla legge, avvengono esclusivamente mediante comunicazione dell'ordine del giorno in modalità elettronica all'indirizzo PEC assegnato a ciascun Consigliere.
6. Con le stesse modalità, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, verranno trasmesse tutte le proposte inserite all'ordine del giorno con i relativi atti allegati indicati nella proposta medesima.
7. Con le stesse modalità previste ai commi 5 e 6 verranno trasmesse le convocazioni delle Commissioni Consiliari e i relativi atti che da queste devono essere valutati.
8. Il diritto d'informativa dei Consiglieri Comunali è regolato, oltre che dalle specifiche norme per essi previste, dalla legge in materia di diritto d'accesso. Viene esercitato nelle forme dell'estrazione di copia, ove possibile fornita dagli uffici in formato digitale, e nella visione dell'atto.

#### **ART. 6 PRIMA SEDUTA**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano limitatamente alla convalida degli eletti e all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per l'elezione del Vice Presidente, per il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta.
4. Nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'adunanza, la presidenza è assunta dal Consigliere che immediatamente lo segue per cifra elettorale nella graduatoria.

5. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

**ART. 7**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

**ART. 8**  
**COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI**  
**E ORDINE NELLA DISCUSSIONE**

1. Il comportamento dei Consiglieri durante le sedute consiliari deve essere adeguato alla carica pubblica rivestita ed improntato al rispetto dei colleghi.  
Qualora il comportamento tenuto non sia conforme a tali principi o sia tale da ostacolare l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente ha facoltà di ammonire verbalmente il Consigliere e sospendere la seduta. Qualora tale comportamento persista, anche alla ripresa dei lavori, il Presidente può ordinare che il Consigliere in questione venga espulso dall'aula per il resto della seduta.
2. Il Consigliere deve rivolgere la parola all'assemblea e al Presidente del Consiglio Comunale stando in piedi, salvo che il Presidente del Consiglio gli permetta di rimanere seduto.
3. I Consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, nel posto già designato.
4. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine di un intervento del collega, prenotandosi a mezzo dello specifico impianto elettronico.
5. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Semmai dovessero avvenire, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
6. Solo al Presidente del Consiglio è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dell'intervento.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta dell'ordine del giorno. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il consigliere e, dove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

**ART. 9**  
**NUMERO LEGALE**

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora, anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione. Alla seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.

**ART. 10**  
**COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI**

1. Per costituire un gruppo consiliare occorre almeno 1/8, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati dalla legge al Comune. Tale limite numerico non è richiesto per i Consiglieri comunali appartenenti ai partiti politici presenti in ambito nazionale e regionale.
2. Conseguentemente, i Consiglieri, all'atto dell'insediamento, confluiscono nel gruppo del partito di appartenenza e nelle liste dalle quali sono stati eletti, salvo diversa scelta scritta da parte del Consigliere.
3. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, i Consiglieri comunali devono comunicare per iscritto alla segreteria del Comune ed al Presidente del Consiglio qual è il gruppo cui appartengono e la designazione del capogruppo e del vice capogruppo.
4. I Consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione prevista dal precedente comma e che non risultano eletti in liste di partiti di rilevanza nazionale/regionale costituiscono un unico gruppo misto.
5. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella dell'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del proprio capogruppo.
6. In caso di modifiche della composizione di un gruppo, il capogruppo deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Tale comunicazione sarà portata a conoscenza del Consiglio, all'inizio della seduta successiva alla comunicazione.
7. Previa comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, i gruppi si possono riunire nei locali del Palazzo Comunale appositamente destinati al Sindaco.

**ART. 11**  
**IL CAPO GRUPPO**

1. Il Capogruppo rappresenta il gruppo consiliare nei rapporti con il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli altri gruppi.
2. In mancanza di comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio del nominativo del capogruppo, è considerato tale il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di pertinenza e, a parità di voti, il più anziano di età.

**ART. 12**  
**CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei capigruppo consiliari, indice una conferenza dei capigruppo nei casi di:

- a) proposta di deliberazione comportante l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici;
- b) avvenuto accertamento di gravi disfunzioni di servizi e uffici comunali;
- c) necessità di risoluzione di problemi di particolare importanza nelle materie riservate all'esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Le conclusioni alle quali perviene la conferenza dei capigruppo devono essere comunicate in forma scritta al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

**ART. 13**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

1. Ai sensi dello Statuto i consiglieri, all'inizio e alla fine del mandato, sono tenuti a dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. I Consiglieri entro 3 (tre) mesi dalla proclamazione sono tenuti a presentare la propria situazione patrimoniale e annualmente sono altresì tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali.
3. Entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dalla carica i Consiglieri sono tenuti a presentare la loro situazione patrimoniale.
4. La documentazione di cui ai comma precedenti è presentata alla segreteria del Consiglio su moduli dalla stessa forniti.
5. L'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale è estesa ai componenti della Giunta.
6. Le dichiarazioni rese dai Consiglieri sono visibili presso la segreteria comunale previa richiesta scritta. Si darà luogo alla sola pubblicazione dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi presso l'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

**ART. 14**  
**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI**

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'Ente per i rimborsi e per i gettoni ai Consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente.
2. I Comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai Consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei Consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei Consigli.

**ART. 15**  
**ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, le commissioni permanenti studio e di consultazione, il numero massimo delle quali resta stabilito in cinque.
2. Ciascuna commissione è costituita da non più di cinque componenti: tutti i Consiglieri comunali nominati proporzionalmente alla consistenza del gruppo di maggioranza e minoranza.
3. Terminati i lavori di nomina delle Commissioni, ciascun capogruppo deve designare al Presidente del Consiglio, per iscritto, il nominativo o i nominativi dei Consiglieri che faranno parte di ciascuna Commissione, così come concordato tra i gruppi di maggioranza e minoranza.
4. Al gruppo di maggioranza verrà assicurato un numero di tre Consiglieri, mentre al gruppo di minoranza dovrà essere garantito un numero di due Consiglieri in seno a ciascuna commissione.
5. La mancata designazione nel termine assegnato dal Presidente del Consiglio costituisce rinuncia all'aver rappresentanti in seno alle commissioni, sarà compito del Presidente del Consiglio provvedere alla nomina d'ufficio.
6. Tutte le designazioni devono essere trasmesse al Sindaco, a cura del Presidente del Consiglio, entro il termine di giorni dieci dalla loro presentazione.

**ART. 16**  
**DETERMINAZIONE DELLE COMMISSIONI**

Le cinque commissioni permanenti sono le seguenti:

- I. Sport, turismo, cultura, tempo libero, attività giovanili, pubblica istruzione, informazione, trasparenza.

- II. Bilancio, finanze, tributi, sviluppo economico, contenzioso, patrimonio, commercio, artigianato, rapporti con la CEE.
- III. Lavori Pubblici, verde pubblico, urbanistica, arredo urbano, parchi e giardini.
- IV. Personale, Vigili Urbani, annona, viabilità, protezione civile.
- V. Solidarietà sociale, educazione alla pace, sanità, cimitero, nettezza urbana, ecologia e ambiente.

## **ART. 17 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

Il funzionamento e le competenze delle commissioni consiliari sono descritte nel Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti del Comune di San Gregorio di Catania. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

## **ART. 18 COMMISSIONI DI INDAGINE**

1. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La proposta di istituzione può essere avanzata dal Presidente del Consiglio, da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. La commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge con votazione segreta il Presidente, scegliendolo tra i propri componenti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente del Consiglio, i dirigenti e i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Collegio dei Revisori, dei responsabili degli uffici e servizi, dei dipendenti comunali, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle audizioni e le risultanze delle stesse restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da uno dei componenti della commissione, che si avvale nelle audizioni di apparecchi di registrazione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati e i risultati dell'indagine eseguita tramite verbale scritto. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza. In caso diverso, rappresenta al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo e i soggetti competenti dovranno adottare entro un termine prestabilito.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività e si scioglie.
8. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente della commissione al segretario comunale, che ne cura la conservazione fra gli atti riservati nell'archivio dell'Ente.



**ART. 19**  
**AMMISSIONE DI FUNZIONI E CONSULENTI IN AULA**

1. Il Presidente del Consiglio, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri Enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti posti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, qualora necessario.

**ART. 20**  
**VOTAZIONE E DISCIPLINA DELLA VERBALIZZAZIONE**

1. Le votazioni possono essere palesi o a scrutinio segreto.
2. Si vota palesemente per alzata e seduta, per alzata di mano o per appello nominale. Nella votazione per alzata e seduta, o per alzata di mano, chiunque può chiedere la controprova per meglio determinare l'esito della votazione stessa; se, fatta la controprova, l'esito è sempre dubbio, si procede per appello nominale.
3. La votazione a scrutinio segreto si fa mediante schede.
4. Le urne devono essere collocate in modo da garantire la segretezza del voto in un luogo appartato.
5. Il Presidente del Consiglio provvede a garantire l'effettiva libertà e segretezza del voto.
6. Le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal Presidente del Consiglio, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Comunale e devono essere conservate in archivio in busta chiusa vidimata. Tutte le altre schede devono essere distrutte subito dopo la votazione a cura del Segretario, nella stessa adunanza.

**ART. 21**  
**ORDINE DELLA VOTAZIONE**

La votazione è fatta su ogni singola questione, o se questa è articolata, su ogni singolo articolo di essa.

Hanno precedenza sulle singole questioni principali:

- a) la questione preliminare, cioè se vi sia luogo a deliberare o no sull'affare in discussione;
- b) la questione sospensiva, cioè se l'affare in discussione debba sospendersi per un tempo determinato o indeterminato;
- c) gli emendamenti;
- d) gli eventuali ordini del giorno relativi alle proposte in discussione.

Sono messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi modificativi, poi gli aggiuntivi ed infine gli eventuali ordini del giorno.

**ART. 22**  
**GLI SCRUTATORI**

1. Il Presidente del Consiglio, qualora debbano essere effettuate votazioni a scrutinio segreto e nel caso di non funzionamento della registrazione elettronica del voto, designa 3 (tre) consiglieri incaricandoli alle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si assentano dall'adunanza devono sempre avvertire il Presidente del Consiglio, il quale provvede a sostituirli.
2. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente del Consiglio. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi sono contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente del Consiglio e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio che decide a maggioranza.

**ART.23**  
**APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

La deliberazione risulta approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti o la maggioranza qualificata prevista dalla legge.

**ART.24**  
**PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Terminata la votazione e in caso di votazione a scrutinio segreto, fatto lo spoglio delle schede con l'assistenza dei tre scrutatori, il Presidente del Consiglio accerta e proclama l'esito.

**ART. 25**  
**COMUNICAZIONI**

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni anche estranee ai punti all'ordine del giorno sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Nessun Consigliere può effettuare comunicazioni, se non concordate con il Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta consiliare.

**ART. 26**  
**SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

1. La natura dell'interrogazione consiste nelle semplici domande per conoscere:
  - a. se un fatto sia vero;
  - b. se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco e alla Giunta e/o se sia esatta;
  - c. se si sia presa o si stia per prendere una decisione su determinate questioni;
  - d. per avere informazioni sulla vita amministrativa.
2. L'esame delle interrogazioni viene trattato come ultimo punto dell'adunanza nell'ordine cronologico di presentazione, nel quale sono iscritte all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta dell'interrogante di poter anticipare una sua interrogazione invertendo l'ordine di trattazione rispetto alla precedente. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta soltanto al primo firmatario. Se assente ai successivi, qualora siano tutti assenti i firmatari, la si intende ritirata.
4. All'interrogazione viene data risposta dal Sindaco o da un assessore dallo stesso incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di 8 (otto) minuti, di cui 3 (tre) minuti per l'illustrazione e 5 (cinque) minuti per la risposta. Sarà facoltà del Presidente del Consiglio estendere i tempi.
5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro i 2 (due) minuti o sarà facoltà del Presidente del Consiglio dare ulteriore tempo.
6. Le interrogazioni relative ai fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o agli assessori circa i motivi e gli intendimenti delle loro azioni in merito ad affari attinenti l'Amministrazione Comunale.
8. Le interpellanze devono essere presentate alla segreteria del Comune e la risposta sarà data per iscritto entro 30 giorni dalla data di presentazione. Le interpellanze e le relative risposte sono iscritte

nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, subito dopo le interrogazioni nella seduta consiliare successiva alla loro presentazione o nelle sedute successive fino al loro esaurimento. Esse vanno depositate tra gli atti a disposizione dei Consiglieri, mentre delle risposte si avrà conoscenza in sede di adunanza consiliare.

9. Per lo svolgimento delle interpellanze si osservano le stesse modalità previste per le interrogazioni ai precedenti commi.
10. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dall'assessore competente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e l'interrogazione e l'interpellanza non vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
11. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione e dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che per le stesse è richiesta risposta scritta. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni, interpellanze e domande di attualità.
12. Dopo la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, un capogruppo o un ottavo dei consiglieri in carica possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. L'affare relativo alla mozione approvata va iscritto possibilmente nell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare successiva. La mozione prima della votazione deve essere presentata in forma scritta e depositata presso il Presidente del Consiglio.
13. Si applicano alla discussione delle mozioni le norme che regolano la discussione generale.
14. Più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una sola discussione, alla quale può partecipare un rappresentante di ciascun gruppo e la durata di ciascun intervento non può superare il tempo di 5 (cinque) minuti.
15. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vanno trattate e collocate dopo gli altri affari iscritti nell'ordine del giorno.

#### **ART. 27**

#### **ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI E LIMITE DEGLI INTERVENTI**

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli ordini del giorno, delle mozioni e interrogazioni.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.
3. Nel caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti senza discussione.
4. Il Consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino scritti all'ordine del giorno della seduta.
5. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta su ogni argomento posto all'ordine del giorno e il suo intervento non può superare i 6 (sei) minuti, ad eccezione dei casi in cui si trattano i seguenti argomenti: Statuto, Regolamenti, Bilancio di previsione e consuntivo, Piano Regolatore Generale. In tali casi la durata degli interventi sarà di 10 (dieci) minuti.
6. E' comunque consentita una replica che non superi i 3 (tre) minuti e può essere esercitata una sola volta nella trattazione dell'affare in questione.

#### **ART. 28**

#### **FORMAZIONE DEL VERBALE**

1. Il verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio è steso dal segretario comunale e viene sottoscritto anche dal Presidente del Consiglio e dal Consigliere anziano.
2. Il verbale deve riportare l'ora di inizio della seduta e i punti principali della discussione di ogni intervento e il numero dei voti presi a favore e contro ciascuna proposta, indicando se si tratta di sessione ordinaria, straordinaria o urgente, specificando se trattasi di prima o seconda convocazione,

di seduta pubblica o segreta e riportando il numero dei Consiglieri presenti alla votazione per il singolo oggetto.

3. Per le deliberazioni concernenti persone o questioni di persone deve risultare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

#### **ART. 29 GETTONE DI PRESENZA**

1. E' diritto del Consigliere comunale percepire il gettone di presenza sia per quanto riguarda il Consiglio comunale che per le commissioni permanenti, così come previsto dalle leggi vigenti, matura in caso di partecipazione alla votazione relativa ad almeno il 50% degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
2. Nel caso l'ordine del giorno preveda un numero dispari superiore a un argomento, il calcolo della soglia minima del 50% viene effettuato con arrotondamento all'unità superiore.
3. Qualora il punto in discussione dovesse essere solo uno, sarà necessario con o senza votazione trattarne l'intero argomento, affinché il Consigliere possa percepire il gettone di presenza.
4. Il Consigliere che partecipa alla commissione permanente nello stesso giorno del Consiglio comunale avrà diritto ad un solo gettone di presenza.

#### **ART. 30 APPROVAZIONE DEI VERBALI DI DELIBERAZIONE**

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal segretario generale presenti all'adunanza, vengono pubblicati come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.
2. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito in verbale.
3. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio entro la seconda adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio. Se nessun Consigliere interviene o si oppone, i verbali verranno posti a votazione.
4. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 3 (tre) minuti. Dopo tali interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica

#### **ART. 31 NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto Comunale e alla Legislazione Regionale in tema di ordinamento di EE.LL.